



COMUNE DI BOCENAGO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE N. 046

Consiglio Comunale

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Bocenago ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2024.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore 20,05 nella sala Consiglio, a seguito di regolare avviso, si è convocato in prima convocazione, adunanza ordinaria il Consiglio Comunale

Presenti i Signori:

FANTATO MAURIZIO
BOGNOLO GEORGE STEPHEN
BORONI GIULIANA
COLLINI FEDERICO
FERRAZZA NICOLA
FOSTINI PAOLO
FRANZELLI MAURO
MORGANTI MARA
RICCADONNA MARIAGRAZIA
RICCADONNA ROMEO
RIGATTI ILARIA
TISI BRUNO

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale dott. de Stanchina Alberto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Signor Fantato Maurizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

08 GENNAIO 2026

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. de Stanchina Alberto

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Bocenago ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione al 31.12.2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona:

- Preliminarmente si richiama quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- Ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, così come modificato dal soprarichiamato art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ per lo svolgimento delle sottoelencate attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ✓ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
- ✓ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).
- Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- rilevato che con deliberazione n. 58 del 30 settembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, prevedendo in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società partecipate.
- Per la revisione, come è noto, si deve tener conto sia del fatto che ai sensi dell'art. 18 commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

- considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e condivisi i contenuti

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 27.12.2018 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi.

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 30.12.2019 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2018 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 29.12.2020 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2019 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 30.12.2021 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2020 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 29.12.2022 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2021 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 30.12.2023 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2022 ed atti connessi

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 30.12.2024 è stata effettuata revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2023 ed atti connessi

Tenuto conto della Circolare emanata dal Consorzio dei Comuni Trentini inviata in data 11.11.2025, agli atti sub prot. n. 4980 di data 11 novembre 2025;

Il Comune di Bocenago ha mantenuto monitorate tutte le società partecipate direttamente ed indirettamente e di seguito si dà evidenza che:

-per le partecipazioni indirette per quanto riguarda la Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento) detenuta a mezzo Consorzio dei Comuni Trentini Scarl, l'Assemblea dei Soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023 ed alla luce dei precedenti tentativi di alienazione della partecipazione infruttuosamente esperiti, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto a ciò prodromico. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei

titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data - Termine previsto per la razionalizzazione: 30.06.2025.

-per le partecipazioni dirette il monitoraggio ha interessato, in particolare, la società Rendena Golf S.p.A. che ha chiuso l'esercizio 2024 con una perdita di € 18.605,00.- Con riferimento al monitoraggio sulla partecipazione in Rendena Golf S.p.a. si riportano i seguenti elementi, tratti dalla relazione ai soci della società di data 31.10.2025 agli atti sub prot. n. 4917 di data 07.11.2025. La Rendena Golf Spa è una società immobiliare costituita nel 1992 per la realizzazione di un campo da Golf in Val Rendena. La società possiede i seguenti asset nei comuni di Bocenago e Caderzone Terme:

- Club House ed area di pertinenza, putting green con strada di accesso e parcheggi nel comune di Bocenago di proprietà della società al 50,01%. Il restante 49,99% è di proprietà di Trentino Sviluppo spa e Rendena Golf spa paga annualmente un affitto di circa euro 17.000 per la disponibilità della quota dell'immobile non di proprietà;
- campo pratica e aree lungo il campo da golf per mq 12.000 sui comuni di Bocenago e Caderzone Terme;

L'Attuale PRG del Comune di Bocenago prevede nell'area "Parco del golf" la realizzazione di volumi per un massimo urbanistico di 5.500 mc così suddivisi:

- 1.800 mc utilizzati nel 2001 per la realizzazione della Club House;
- 500 mc utilizzati per la chiusura/ampliamento del portico della Club House;
- 1.200 mc a disposizione per un eventuale ampliamento della Club House.

L'attività di Rendena Golf spa consiste nell'affittare la struttura all'Associazione Sportiva Dilettantistica Golf Club Rendena A.S.D. c.f. 950007620222 per lo svolgimento dell'attività sportiva del Golf. Tra le parti è in essere un contratto di locazione stipulato il 18 aprile 2024. Il contratto con durata dal 20 aprile 2024 al 19 aprile 2030 prevede, a decorrere dall'anno 2025 un canone annuale di euro 40.000 oltre a rivalutazione Istat.

Nell'anno 2025 è stato inoltre stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la ditta Patočkova Mirjana c.f. PTCMJN73H45Z156Q per il ramo d'azienda contraddistinto dall'insegna "Club-House" esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar) ubicata all'interno della sopra citata Club-House in Bocenago. Il contratto aveva durata dal 15 aprile 2025 al 3 novembre 2025 a fronte di un canone complessivo di euro 7.137.

Anche per la stagione 2026 si prevede di stipulare un nuovo contratto con la medesima affittuaria. In sintesi l'attività di Rendena Golf s.p.a. consiste nell'affittare la struttura del Golf. La società cerca di raggiungere il pareggio di bilancio riaddebitando le spese dirette che sostiene quale proprietaria della struttura agli affittuari e coprendo le altre spese tramite i canoni di locazione e di affitto.

Si riportano i dati analitici del conto economico del 2024 che evidenzia quanto esposto, la quasi totalità dei ricavi si riferisce ai canoni di locazione e rimborso delle spese anticipate, mentre per quanto riguarda i costi si tratta prevalentemente di utenze, spese di manutenzione, oneri amministrativi e fiscali della struttura e della società in quanto società per azioni.

Si evidenzia che la società non paga alcun compenso agli Amministratori, è invece previsto un compenso annuo di euro 5.200 al collegio sindacale per l'espletamento della propria attività di controllo.

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	4.054,80	70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRE	78.512,25
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER	4.054,80	70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	78.512,25
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	4.054,80	70.01.01		Proventi attività	78.512,25
76		ACQUISTI DI SERVIZI	35.473,71		2	Ricavi per affitti attivi	53.876,08
76.09		COSTI PER SERVIZI	26.888,28		5	Proventi pubblicitari	2.834,05
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	187,11		7	Ricavi per raddobbo costi	21.801,52
76.09.13		Energia elettrica	11.551,32	73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	15.429,59
76.09.15		Acquisto gasolio-riscaldamento	1.798,81	73.01		PROVENTI DIVERSI	15.429,59
76.09.21		Acqua e servizi igienici/rifiuti	5.315,89	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordina	15.429,20
76.09.57		Servizi contabili	3.000,00	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	0,39
76.09.60		Servizi vari	1.001,40	85		PROVENTI FINANZIARI	144,68
76.09.67		Commissioni per servizi bancari	162,74	85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	144,68
76.09.68		Assicurazioni non obbligatorie	1.644,01	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	144,68
76.09.71		Servizi amministrativi	2.227,00				
76.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTRE	1.891,20				
76.11.02		Manutenzioni e riparazioni varie	1.891,20				
76.13		MANUTENZIONE FABBRICATI	6.694,23				
76.13.01		Manutenzione fabbricati strumentali	6.694,23				
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDI	11.946,20				
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4.461,20				
78.01.01		Consulenze Amministrative e Fiscali	2.000,00				
78.01.07		Consulenze Notarili	2.461,20				
78.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	7.485,00				
78.05.07		Rimborsi spese amministratori	2.285,00				
78.05.09		Compensi sindacali professionisti	5.200,00				
79		SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRES	10.126,50				
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	10.126,50				
79.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni ded.	8.302,50				
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	1.824,00				
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZ	27.469,34				
80.01		GESTIONE IMMOBILI	27.469,34				
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	21.469,34				
80.01.31		Canoni locazione piazzale	6.000,00				
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	75,76				
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	75,76				
81.01.49		Premi INAIL	75,76				
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	12.923,36				
83.05		ONERI TRIBUTARI	5.358,82				
83.05.03		IMIS	4.043,00				
83.05.11		Dritti camerati	120,00				
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	1.078,07				
83.05.52		Imposta di bollo	117,75				
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	7.564,54				
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	5.064,84				
83.07.14		Varie amministrative-diritti	1.059,70				
83.07.62		Acquisti diversi	1.440,00				
86		ONERI FINANZIARI	4.019,85				
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	8,95				
86.01.01		Interessi passivi bancari	0,95				
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	8,00				
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.010,90				
86.03.05		Interessi passivi su mutui	3.884,81				
86.03.13		Interessi passivi versam.lva trimestrali	126,09				
90		AMMORTAMENTI	6.601,86				
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MA	6.601,86				
90.11.03		Amm.ti civilistici fabbricati strument.	6.411,66				
90.11.25		Amm.ti civilistici attrezz. cucina	190,20				
		Totale Costi	112.631,38			Totale Ricavi	94.086,52
						Perdita del periodo	18.604,86
						Totale a pareggio	112.631,38

Con riferimento all'andamento economico degli ultimi 5 esercizi si espongono i seguenti dati di sintesi:

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Ricavi della gestione ordinaria	78.512	82.474	87.735	63.082	74.708	61.827
Costi della gestione ordinaria	-102.070	-78.453	-91.725	-90.321	-76.558	111.869
MARGINE LORDO GESTIONE ORDINARIA	-23.557	4.021	-3.989	-27.239	-1.850	-49.530
Ammortamenti	-6.602	0	-58	-186	-256	-256
MARGINE NETTO GESTIONE ORDINARIA	-30.159	4.021	-4.047	-27.425	-2.106	-49.786
Gestione finanziaria	-3.875	-3.072	-1.917	-2.089	-1.645	-1.709
MARGINE GESTIONE	-34.034	949	-5.964	-29.514	-3.751	-51.495
Gestione straordinaria	15.430	0	0	21.331	0	109.466
RISULTATO D'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE	-18.604	949	-5.964	-8.183	-3.751	57.971
Imposte	0	-69	-689	1.172	-1.144	7.885
RISULTATO D'ESERCIZIO	-18.604	880	-6.654	-7.012	-2.606	50.086

La società sta cercando di stabilizzare ed incrementare i ricavi mediante i contratti attivi di affitto e locazione e di ridurre i costi relativi alla gestione ordinaria della società. Nell'esercizio 2024 sono stati contabilizzati ammortamenti per € 6.602, di cui:

- € 190 relativi ad attrezzature;
- € 6.412 relativi alla voce "Postazioni copertura campo", ammortizzata al 3% dal 2024.

Anche tali poste hanno contribuito alla determinazione della perdita d'esercizio 2024.

Con riferimento all'andamento dell'associazione sportiva per l'anno 2024 sono stati comunicati i seguenti dati:

- l'associazione ha circa 200 soci, di cui circa 20 soci junior, e circa 50 soci del secondo circolo;
- i passaggi sul campo sono stati circa 13.000;
- sono state organizzate circa 45 gare con circa 3.900 iscritti.

L'associazione, trattandosi di associazione sportiva, applica il regime fiscale ex l. 398/1991.

L'attuale andamento economico dell'associazione le permette di chiudere a pareggio pagando il canone di euro 40.000 a Rendena Golf spa e le spese che la società anticipa.

Circa gli sviluppi futuri, al 31.12.2023 il Capitale sociale era pari ad euro 1.824.991,65 ed era composto da 3.578.415 azioni del valore nominale di € 0,51 cadauna, divise in due categorie: ordinarie e privilegiate.

Il capitale risultava suddiviso fra circa 420 soci, tra cui nove Comuni della Val Rendena: Bocenago, Caderzone Terme, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pinzolo, Spiazzo, Strembo e Porte di Rendena, per una quota complessiva tra i Comuni di circa del 20%.

In data 24 giugno 2024, l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale di euro 2.334.991,65, sottoscrivibile fino al 31 dicembre 2025.

Al 31 dicembre 2024, il capitale sottoscritto e versato ammonta a euro 1.906.407,03, suddiviso in 3.738.053 azioni del valore nominale di euro 0,51 cadauna (ordinarie e privilegiate).

Nel corso del 2024, l'aumento di capitale effettivamente versato è stato pari a euro 81.415,38, con ulteriori impegni confermati per circa euro 30.000.

Quest'iniziativa è stata intrapresa con l'intenzione di raccogliere il capitale sociale necessario per la realizzazione di una cucina attrezzata per svolgere l'attività di ristorante all'interno della Club House.

Attualmente la cucina esistente è utilizzabile per l'attività di bar e preparazione di pasti veloci, quest'evoluzione permetterà ai gestori di implementare la propria attività. L'obiettivo è quello di rendere utilizzabile la struttura anche per la somministrazione di pasti serali, oltre l'orario di utilizzo dei capi da golf, e per l'intero anno, non solo per l'estate. Questo permetterebbe a Rendena Golf spa di incrementare e annualizzare l'affitto derivante dal ramo di azienda bar/ristorante, migliorare il flusso di cassa ed il margine reso dalla struttura.

Quindi la società con nota agli atti sub prot. n. 5506 di data 15.12.2025 ha informato l'Amministrazione comunale di una serie di iniziative intraprese che permetterebbero a Rendena Golf Spa di incrementare e annualizzare l'affitto derivante dal ramo d'azienda bar/ristorante, migliorare il flusso di cassa ed il margine reso dalla struttura, per cui sulla base di dette valutazioni

l'amministrazione comunale ritiene di procedere al mantenimento della partecipazione richiedendo monitoraggio per la verifica dei risultati ottenuti.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in particolare il Servizio Segreteria ed il Servizio Finanziario, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che il Comune di Bocenago detiene partecipazioni DIRETTE nelle seguenti società:

GEAS SPA

TREGAS SRL

TRENTINO DIGITALE SPA

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.

FUNIVIE PINZOLO S.P.A.

GIUDICARIE GAS

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.

RENDENA GOLF S.P.A.

TERME VAL RENDENA S.P.A.

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA

EMMECI GROUP SPA

e partecipazioni INDIRETTA nelle seguenti società:

SET DISTRIBUZIONE S.P.A. tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;

FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE tramite il Consorzio dei Comuni Trentini;

BANCA PER IL TARENTINO ALTO ADIGE già CASSA RURALE DI TARENTO BCC tramite il Consorzio dei Comuni Trentini.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Amministrazione comunale di Bocenago al 31.12.2024, è stato avviato dai servizi ed uffici comunali competenti con nota inviata a mezzo PiTre prot. n. 4992 di data 13.11.2025 di richiesta di trasmissione dati da parte delle Società partecipate dall'Amministrazione comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni; l'istruttoria è intervenuta sulla base dei dati comunicati dalle singole società partecipate, dimessi in atti;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussistono ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato, ad eccezione della partecipazione indiretta in Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento), detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini Scarl, per la quale è prevista dismissione entro il 30.06.2025;

Visto ed esaminato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A/ alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, e che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in data 23.12.2025, agli atti sub prot. n. 5665 di data 24/12/2025, reso dall'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 09.12.2015, n. 18, come consigliato dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna);

Vista la L.R. 03.05.2018 n. 2 e rilevata la propria competenza a deliberare ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 della stessa.

Visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-

2027 - Bilancio di previsione 2025-2027 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011) - Nota integrativa al bilancio di previsione 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 01 di data 13/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, all'oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2025-2027. Individuazione degli atti amministrativo gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi".

Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Finanziario f.f. in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), su n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco.

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Bocenago ex art. 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31.12.2024, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni detenute da questa Amministrazione, ad esclusione della partecipazione indiretta nella Banca per il Trentino Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento), detenuta per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini, come dettagliatamente motivato nell'Allegato A/ alla presente deliberazione;
3. di prendere atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione con nota di data 23.12.2025 agli atti sub prot. n. 5665 di data 24.12.2025, così come dimesso in atti;
4. di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.
6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Fantato Maurizio

Il Segretario Comunale
dott. de Stanchina Alberto